**SCHEMA DI CONTRATTO**

**“Contratto di appalto per l’affidamento di fornitura, conduzione operativa, assistenza tecnico sistematica e manutenzione di un sistema informativo per la gestione integrata dei processi aziendali, in sostituzione agli applicativi attualmente presenti in IRFIS, inclusi i servizi specialisti connessi e l’integrazione con i servizi ricevuti da terze parti”**

**CIG:** **B26C058876**

**TRA**

IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.a., in breve IRFIS-FinSicilia S.p.A., con sede in Palermo, Via. G. Bonanno n. 47 – C.F. e Partita Iva n. 00257940825, per il quale interviene il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella qualità di ….., domiciliato per la carica presso la sede (di seguito IRFIS o società appaltante)

**E**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito denominato Appaltatore) con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in questo atto rappresentato dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente per la carica presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (domicilio eletto)

**PREMESSO**

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di IRFIS n. 133 del 29 dicembre 2022, n. 137 del 19 dicembre 2023 e n. 81 del 26.6.2024, è stato dato avvio alla procedura di gara per “l’affidamento di fornitura, conduzione operativa, assistenza tecnico sistematica e manutenzione di un sistema informativo per la gestione integrata dei processi aziendali, in sostituzione agli applicativi attualmente presenti in IRFIS, inclusi i servizi specialisti connessi e l’integrazione con i servizi ricevuti da terze parti” tramite una procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’articolo 108 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i., CIG B26C058876, per un importo complessivo a base d’asta pari ad € 6.8000.000 (seimilioniottocentomila/00), oltre la quota di IVA;

con la suddetta deliberazione del CdA n. 137 del 19 dicembre 2023 è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto (d’ora innanzi, per brevità, RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del d.lgs. 36/2023 e all’allegato I.2 del D. L.gs. n. 36/2023, il dr. Marcello Billante;

con delibera del Consiglio di Amministrazione di Irfis n. XXX del XXX la procedura è stata aggiudicata all’Operatore Economico XXXX;

la Stazione Appaltante ha quindi effettuato, ai sensi dell’art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche di legge, relative al possesso in capo all’Appaltatore dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;

le verifiche di legge effettuate, attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei confronti di XXX hanno dato tutte esito positivo,

l’Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito un’idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, nella forma di [▪], a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo, emessa da [▪], in data [▪] e valida sino all’emissione del certificato di verifica di conformità, per un importo garantito pari ad € xxxx;

in data X prot XXX. n. XXXXX è stata inviata l’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed è quindi decorso il termine dilatorio di cui all´art. 18 Dlgs 36/2023);

l’Amministrazione ha proceduto a consultare la Banca Dati Nazionale Antimafia, al fine di acquisire le informazioni di cui all’articolo 91, D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 giusta richiesta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

è decorso il termine previsto dal Titolo II, Capitolo I, Sezione V della Circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3.4.2015, senza che la stessa Autorità di Vigilanza abbia avviato un procedimento di divieto di conferimento del servizio;

* (*ove occorra*) che, ai sensi dell’art. 92, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011, può procedersi alla stipula del Contratto sotto condizione risolutiva;

Le premesse al presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

**ART. 1 FONTI**

I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati, oltre che dalle clausole del presente atto:

dal disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico adottati per la procedura di cui trattasi;

b) dall’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;

c) dall’offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in sede di gara;

d) dalle disposizioni tutte, di provenienza europea, nazionale e regionale, richiamate nel Capitolato e Disciplinare suindicati, nonché

- dal Decreto Legislativo 36/2023;

- Direttiva 24/2014;

- dai regolamenti attuativi previsti dal decreto legislativo 36/2023, adottati dall’ANAC;

- dal regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) e dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs101/2018;

- dal decreto legislativo numero 81/2008 e s.m.i.;

- dalla legge n. 136/2010;

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di contrasto tra norme, prevale secondo il seguente ordine: le leggi dello Stato, il contratto, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, l’offerta tecnica, l’offerta economica.

I contraenti dichiarano di conoscere i documenti su indicati alle lettere a), b) c) e d) che, vengono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ed ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

**ART. 2 OGGETTO**

IRFIS affida all’Appaltatore, che accetta, la realizzazione del servizio individuato nel Capitolato tecnico e nella correlata offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore, avente ad oggetto l’affidamento in outsourcing della fornitura, messa in esercizio, conduzione operativa, assistenza tecnico di sistemistica propria della conduzione e manutenzione di un Sistema Informativo per la gestione integrata di tutti i processi aziendali, in sostituzione agli applicativi attualmente presento in IRFIS, nonché la fornitura di tutti i servizi specialistici connessi e l’integrazione con i servizi ricevuti da terze parti.

L’Appaltatore si impegna quindi a fornire, nel periodo di validità del presente contratto, tutti i servizi e le prestazioni come richiamati e specificamente identificati e descritti e nei termini indicati nel Capitolato tecnico e nell’offerta tecnica presentata.

L’Appaltatore prende atto ed accetta che, con riferimento alle attività̀ di evoluzione dei servizi e/o integrazione di nuovi servizi, il presente contratto non dà diritto ad alcun corrispettivo minimo garantito in suo favore, essendo la remunerazione commisurata esclusivamente ai servizi specificamente richiesti da IRFIS all’Appaltatore e da quest’ultimo effettivamente erogati a regola d’arte.

**ART. 3 DURATA**

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul contratto.

Le prestazioni oggetto dell’affidamento dovranno essere erogate per otto anni, decorrenti dalla data dell’ultima firma digitale sul contratto.

In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso salvo quanto precisato al punto successivo.

E’ ammessa la proroga nei limiti di cui all’art. 8 del presente contratto.

**ART. 4 MODALITÀ DI AVVIAMENTO, ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Entro 15 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto ovvero dalla data di avvio delle attività in caso di esecuzione anticipata delle prestazioni, l’affidatario deve predisporre un piano di lavoro che dovrà essere validato dalla società appaltante, e suddiviso nelle seguenti macro-fasi:

Feasibility Analisysis:

* assesment dell’architettura infrastrutturale AS IS delle funzionalità del sistema informativo;
* analisi tecnica di dettaglio al fine di identificare i requisiti funzionali degli utenti;
* gap analysis di dettaglio al fine d identificare le specifiche evolutive;
* progettazione e disegno della soluzione target sulla base degli elementi identificati.

Project Execution:

* pianificazione di dettaglio delle attività implementative;
* installazione e messa in funzione dei sistemi/ambienti;
* personalizzazione degli applicativi e sviluppo delle funzionalità richieste;
* mapping e migrazione dei dati nel sistema target;
* system integration test e User Acceptance test;
* formazione agli utenti;
* parallel run go-live.

Il piano di lavoro dovrà garantire l’integrazione di tutti gli strumenti informatici adottati allo scopo di assicurare la massima efficacia del servizio previsto, e dovrà contenere in relazione alle diverse attività da espletare gli output da realizzare e la tempistica di esecuzione per ciascuna attività.

Irfis si riserva la possibilità di richiedere modifiche e/o integrazioni al piano di lavoro sia prima della sua approvazione che nel corso della durata del contratto.

Le attività di governance progettuale dovranno prevedere dei check point costanti con lo scopo di monitorare le varie fasi e l’avanzamento delle attività. Dovranno essere presentati:

* **In relazione alla fase progettuale di impianto e migrazione:**
* RAL - Relazioni avanzamento lavori trimestrali al fine di offrire un rapporto sullo stato di avanzamento delle attività in corso e della definizione degli step successivi. Il fornitore dovrà fornire tempestivamente indicazioni sulle attività concluse ed in corso, esplicitandone la percentuale di avanzamento, eventuali criticità/ritardi, azioni di recupero e razionali dello scostamento, team impiegato, dettagliato per le figure professionali e percentuale di impegno. (L’erogazione dell’importo imputato alla presente fase è subordinato al collaudo dell’infrastruttura);
* **In relazione alla fase di conduzione:**
* RAL - Relazioni avanzamento lavori semestrali delle attività relative alla conduzione, manutenzione e licenze (come descritte nel Capitolato e nell’Offerta tecnica).
* Dovrà essere costituito un “Steering Committee” al fine di guidare, coordinare e supervisionare le attività in oggetto. Il fornitore avrà il compito di supervisionare l’andamento del progetto per approvare le modalità di svolgimento dei lavori e fornire supporto per superare i problemi organizzativi.

Il fornitore deve impiegare personale pienamente formato sulle tematiche funzionali e tecniche oggetto della fornitura nonché dei metodi, degli strumenti e degli standard che saranno usati nel corso della fornitura. A tal fine, nel piano di lavoro dovrà indicare le risorse professionali proposte per l’attivazione dei servizi di fornitura e di tutte le attività ad essa propedeutiche; pertanto, unitamente al piano di lavoro, il fornitore allegherà i CV delle risorse proposte, ai fini dell’approvazione generale del piano e la valutazione del personale.

I Servizi prestati dal Fornitore sono sottoposti a verifica e controllo da parte di IRFIS. Le verifiche ed i controlli sono finalizzati a valutare il rispetto di condizioni, modalità̀ e termini, prescritti per l’esecuzione dei Servizi nel presente contratto.

L’esito delle verifiche verrà comunicato da IRFIS al Fornitore per iscritto. In caso di esito positivo di dette verifiche, i risultati dei Servizi si intenderanno accettati a decorrere dalla data di comunicazione. In caso di esito negativo delle verifiche, IRFIS indicherà le modifiche/integrazioni che il Fornitore deve apportare ai fini della accettazione delle prestazioni rese.

Le attività previste per l’esecuzione della Feasibility Analysis saranno svolte in un periodo di tempo pari a …………. e dovranno essere svolte in maniera dinamica, rappresentando di volta in volta alla società appaltante, anche attraverso demo, il sistema che si intende utilizzare al fine di soddisfare i requisiti e le esigenze evolutive.

Le attività previste per l’esecuzione del Project Execution avranno durata pari a…………… e saranno avviate al termine della Feasibility Analysis.

Il fornitore dovrà individuare un referente responsabile del servizio che avrà l’obbligo di collaborare strettamente con Irfis nel coordinamento finalizzato alla miglior realizzazione del servizio oggetto dell’appalto nonché nella risoluzione operativa di problematiche relative a particolari esigenze.

**ART. 5 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONTRAENTE**

Sono a carico del contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi all’attività gli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alla presa in carico dei documenti e del loro trasporto presso i locali del contraente alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione della prestazione, nonché i relativi costi assicurativi.

Sono altresì a carico del contraente i costi che saranno sostenuti per i servizi ricevuti da terze parti e per l’upgrade del software con riguardo all’evoluzione delle normative in ambito del credito, bilancio, segnalazioni di vigilanza e CR, sicurezza, privacy, ecc.

Il contraente si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme, le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, modalità e termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno esclusivo carico del contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il contraente non potrà pertanto avanzare pretese di compensi, a tale titolo, nei confronti della società appaltante.

Il contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la società appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni normative, nonché delle tecniche di sicurezza e sanitarie vigenti. Il contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla società appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.

La società appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto.

Il contraente si impegna altresì a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il contraente è tenuto a comunicare all’amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire dall’amministrazione entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dal contraente nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della società appaltante.

In caso di inadempimento da parte del contraente a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto a risarcimento del danno, la società appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

**ART. 6 IMPORTO CONTRATTUALE**

L’importo del contratto è fissato complessivamente in € \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_/ /00), IVA esclusa, secondo quanto offerto dall’aggiudicatario, di cui:

- € \_\_\_\_\_\_\_\_\_( \_\_\_\_\_\_/00) per costo una tantum relativo alle attività progettuali, di impianto migrazione (costi componente progettuale: comprende la suddivisione dei costi nelle principali fasi progettuali);

- € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_/ (/00) per canoni relativi alle attività di conduzione, manutenzione e licenze per tutta la durata di suddetti servizi, come indicato nell’offerta tecnica ed economica, giustificati e ripartiti per annualità (seppur pagati in concreto su base semestrale) in base alla data del rilascio dell’applicativo, così come indicato appresso:

- Anno x

- Anno y

- Etc.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 00,00.

Pertanto, l’importo contrattuale complessivo, Iva inclusa, è pari a € (00).

**ART. 7 REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023 i prezzi potranno essere aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi di produzione dell’industria e dei servizi pubblicati sul portale dell’ISTAT.

La clausola di revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e opera nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

I prezzi sono aggiornati in aumento subordinatamente ad apposita istanza presentata dall’Appaltatore cui spetta l’onere di provare l’effettivo aumento dei prezzi. L’aggiornamento in diminuzione, invece, viene effettuato d’ufficio dal Committente.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

**ART. 8 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

IRFIS, nel corso del periodo di validità contrattuale, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre, e/o modificare le prestazioni oggetto del contratto in relazione al mutamento delle proprie esigenze organizzative e funzionali, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023. Tali variazioni verranno rese note all’appaltatore mediante semplice comunicazione scritta.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 120, comma 9, del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tale caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

È in facoltà della Stazione Appaltante prorogare ai sensi dell’art. 120 c. 10 del Codice la durata del contratto sino ad 24 mesi per un importo massimo pari ad Euro XXXXXX (*in base ad importo di aggiudicazione*), salva la proroga tecnica prevista dal comma 11 del suddetto art. 120. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

In ogni caso, nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal contraente se non sia stata approvata dalla Società appaltante.

**ART. 9 CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE**

Qualora sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 36/2023.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale.

La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e la relativa procedura verrà attivata ai sensi

dell’art. 120 comma 8 del Codice.

**ART. 10 GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, nonché per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore, il contraente ha costituito idonea garanzia dell’importo € \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) resa ai sensi dell’articolo 117 del codice, in favore della società appaltante.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia sino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Committente.

La garanzia dovrà essere integrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della società appaltante, qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del contraente.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la società appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il diritto il contratto. Se la garanzia è rilasciata sotto forma di fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini è per l’entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte del contraente, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al 20% dell’importo iniziale garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La società appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

**ART. 11 PENALI**

In conformità con quanto disposto all’art. 126, comma 1, del D.lgs 36/2023, nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al Capitolato e al Disciplinare di gara, all’offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario, al Contratto e al piano di lavoro approvato, l’Amministrazione ha facoltà di applicare penali giornaliere commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

In particolare, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni, IRFIS applicherà la penale contrattuale nella misura fissa dello 0,7% per ogni giorno di ritardo:

* con riferimento alla scadenza prevista dall’art 4 per la presentazione del Piano di Lavoro;
* con riferimento ai termini specificatamente individuati per l’adempimento della singola attività dal Piano di lavoro di cui al precedente articolo 4;
* in caso di difformità delle attività o dei prodotti realizzati rispetto a quelli indicati nel Piano di Lavoro

Le penali verranno applicate dal RUP previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate ad IRFIS nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.

L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale.

Per l’applicazione delle penali l’Amministrazione si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore ovvero, in alternativa, di effettuare una ritenuta, per la quota parte relativa ai danni subiti, sulla garanzia prestata dal Fornitore.

In quest’ultimo caso l’appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l’importo escusso entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione notificata a mezzo pec, pena la risoluzione del contratto.

IRFIS si riserva comunque la non applicazione delle penali qualora riconosca la non imputabilità del ritardo all’appaltatore.

In ogni caso, qualora l’ammontare delle penali superi l’ammontare netto contrattuale, verranno avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

**ART. 12 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO**

L’ente committente, ai sensi dell’art. 123 Dlgs. 36/2023 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.ls. 6 settembre 2011, n. 159, si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture, oltre al decimo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell’allegato II.14 al D.lgs. 36/2023

L’esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione via PEC all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Irfis prende in consegna il servizio e verifica la regolarità dello stesso fino ad allora eseguito.

Le Parti convengono espressamente, che IRFIS avrà facoltà di recedere senza alcun preavviso e senza alcun onere, dal presente Contratto in uno dei seguenti casi:

* impossibilità di proseguire le prestazioni contrattuali in conseguenza di provvedimenti e/o limitazioni di natura legislativa o regolamentare ovvero disposti da Pubbliche Autorità;
* sopravvenuta emanazione di normative legislative o regolamentari, che incidono sui servizi oggetto del Contratto;
* disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza.

Anche in tali casi, IRFIS sarà tenuta a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente i corrispettivi, maturati alla data di efficacia del recesso.

**ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti di gara, nella relativa offerta tecnica, nel contratto e nel Piano di lavoro. Le prestazioni contrattuali

dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative, eventualmente

indicate negli atti di gara.

Il Committente si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza delle prestazioni contrattuali dell’Appaltatore.

In presenza di adempimento delle prestazioni non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, ai sensi dell'art. 1662 c.c. il Committente, a mezzo posta elettronica certificata, intimerà all’Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, alla messa in opera di quanto necessario per assicurare che l’esecuzione del contratto avvenga secondo le condizioni stabilite dallo stesso e a regola d’arte.

Qualora non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l’inadempimento, è salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

La risoluzione del contratto potrà essere disposta anche per qualunque altro comportamento dell'Appaltatore che, a giudizio del RUP e del DEC concreti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita del servizio appaltato. In tal caso, IRFIS procede a contestare l'addebito all'Appaltatore secondo la procedura prevista dal medesimo art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

La risoluzione del contratto opera altresì, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- violazione dei divieti stabiliti nella documentazione di gara o nel contratto (quali, ad esempio,

cessione del contratto);

- perdita dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto dell'appalto o per contrarre con la

pubblica amministrazione;

- mancato reintegro, nei tempi previsti, della cauzione definitiva dopo l'escussione parziale

nell'ipotesi prevista dal presente paragrafo;

- nelle altre ipotesi previste nel capitolato e nel presente contratto,

- nelle altre ipotesi previste dal D.lgs. n. 36/2023 o da altre norme di legge diverse da quelle per cui è espressamente stabilita l'applicazione della procedura di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio regolarmente eseguito fino al giorno della disposta risoluzione, salva l’eventuale decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 122, comma 6, d.lgs. 36/2023. È in facoltà dell'appaltatore di incamerare la garanzie di cui all’art. 117 d.lgs. 36/2023, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dal Committente.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della

dichiarazione del Committente, attraverso posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Resta ferma comunque ogni altra causa o fattispecie di risoluzione per inadempimento.

**ART. 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il corrispettivo sarà pagato in relazione alle due fasi distinte nei documenti di gara e precisamente:

- In relazione alla fase progettuale di impianto e migrazione, l’erogazione avverrà secondo le seguenti modalità:

Sarà possibile richiedere il pagamento di una anticipazione pari al 20% dell’importo aggiudicato relativo alla componente impianto, previa presentazione di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da compagnia assicurativa autorizzata a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato su testo di gradimento della stazione appaltante. In tal caso, l’anticipazione sarà recuperata nel successivo saldo finale relativo alla presente fase, conclusa la quale l’anticipazione dovrà essere stata integralmente recuperata.

Il rimanente 80% (ovvero 100% in caso di mancata richiesta di anticipazione) verrà erogato alla conclusione della fase di attività progettuali, di impianto e migrazione, previo collaudo del sistema informativo secondo quanto precisato nel capitolato e nell’offerta tecnica;

- In relazione alla fase di conduzione, manutenzione e licenze, il pagamento avverrà in base alle Relazioni avanzamento lavori semestrali relative a suddette attività (come descritte nel Capitolato e nell’Offerta tecnica) in due differenti tranche semestrali in base ai costi ed alle attività effettivamente fatturate e riconosciute da Irfis.

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell’art. 11 comma 6, d.lgs. 36/2023, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura e successivamente alla dichiarazione di regolare esecuzione, con mandato diretto a favore di codesta amministrazione, secondo le indicazioni di pagamento riportate in fattura, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in caso di esecuzione proposto dal direttore dell’esecuzione del contratto è confermato dal responsabile del procedimento.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.a., corrente in Palermo, Via. G. Bonanno n. 47 - Partita Iva n. 00257940825 e riporteranno le modalità di pagamento, comprensivi del codice iban, e il seguente codice notifica tipo di gara (CIG): B26C058876.

Le stesse dovranno riportare in evidenza il numero di protocollo e la data del contratto, nonché i servizi fatturati e le relative quantità. Le fatture dovranno essere in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse da altre modalità. L’indirizzo pec per la fatturazione elettronica è: fattura.elettronica@pec.irfis.it

Ai fini del pagamento del corrispettivi e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’amministrazione procederà ad acquisire anche per l’eventuale subappaltatore il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra, non venga corrisposta l’amministrazione, non produrrà alcun interesse.

L’amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 48 bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versare versamento derivante dalla notifica di uno o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate- Riscossione- comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, amministrazione applicherà quanto disposto dall’articolo tre del decreto di attuazione di cui sopra.

Non potranno essere pretesi interessi per l’eventuale ritardo di pagamento dovuto, qualora esso sia dipendente all’espletamento degli obblighi normativi.

**ARTICOLO 15. PROPRIETA’ DEI DATI. CONTINUITA’ NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI.**

I dati ed i contenuti del sistema informativo, nonché la documentazione tecnica prodotta nell’ambito del progetto sono di proprietà esclusiva di IRFIS.

Il Fornitore, inoltre, è tenuto al trasferimento periodico verso IRFIS della copia dei dati, tracciati e documentazione tecnica, secondo le seguenti modalità:

…..

Nel caso di cessazione del contratto in seguito alla scadenza del termine di efficacia del contratto di cui al precedente art. 3, a recesso o risoluzione, il Fornitore sarà comunque tenuto, senza soluzione di continuità̀, a prestare i Servizi ai termini ed alle condizioni del presente contratto fino a quando non sarà̀ subentrato un altro gestore identificato dalla Società e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 3, dalla data di efficacia del recesso e/o della risoluzione del contratto. Il Fornitore, inoltre, si adopererà affinché il nuovo fornitore scelto dalla Società in sua sostituzione, ne prenda il posto, ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti per il subentro dal successivo art. 16 e fornendo ogni informazione e trasmettendo ogni documentazione disponibile.

**ARTICOLO 16 SUBENTRO**

Nell’ambito dell’ultimo anno contrattuale, o in caso di risoluzione anticipata o recesso del contratto stesso, e per una durata stimata di almeno 6 (sei) mesi, il Fornitore dovrà garantire anche l’affiancamento con il nuovo fornitore individuato da Irfis, al fine di trasferire al personale di quest’ultimo tutte le conoscenze necessarie a garantire la continuità operativa dei Servizi. Il corrispettivo per questa attività è ricompreso nel computo dei canoni.

Il Fornitore curerà in particolare i seguenti aspetti:

-  prestazione dei Servizi e delle modalità di garanzia di continuità nella fase di

trasferimento;

-  gestione del processo di trasferimento: ruoli, responsabilità, autorizzazioni da

assegnare;

-  diritti di proprietà intellettuale: accordi necessari, licenze, etc;

-  due diligence: definizione della documentazione e dei contenuti da trasferire al fornitore che subentra;

-  sicurezza;

-  piano di comunicazione.

In questa fase, che non comporterà oneri aggiuntivi per la Società, il Fornitore dovrà comunque garantire la prestazione dei Servizi; il passaggio di consegne sarà così strutturato:

(a)  predisposizione e raccolta della documentazione necessaria a consentire un efficace subentro (procedure, report, strumenti);

(b)  riunione preparatoria con IRFIS;

(c)  pianificazione incontri di passaggio delle consegne;

(d)  consegna della documentazione per il passaggio di consegne;

(e)  effettuazione degli incontri finalizzati al passaggio delle consegne.

## ART.17 Cessione deL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 119 co.1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

**ART. 18 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANAZIARI**

Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca:      ;

IBAN: ;

Intestatario      ;

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG ed inoltrata in formato elettronico.

L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’ente committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di …… delle notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART. 19 DICHIARAZIONE ANTI-PANTOUFLAGE**

L’affidatario con la sottoscrizione del presente dichiara e si impegna, pena la risoluzione del contratto, a non intrattenere rapporti di lavoro o professionali con soggetti che, negli ultimi 3 anni, abbiano ricoperto presso la stazione appaltante la carica di amministratori, direttore generale ovvero con ex dipendenti della stazione appaltante stessa muniti di poteri gestionali.

**ART. 20 SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità di cui all’art. 119 del D.lgs. 36/2023, nonché di quanto prescritto nella documentazione progettuale/nel capitolato speciale d’appalto.

In ogni caso non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Non possono inoltre essere subappaltate, in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche dell’appalto, le seguenti attività: realizzazione, attuazione e successiva manutenzione sviluppo delle procedure di automazione operativa/ programmi.

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell´art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall´appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale dell´appaltatore.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall’ISTAT

## ART. 21 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.A tal riguardo l’affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa n.       in data       rilasciata da      , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale

## ART. 22 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il C.C.N.L. del commercio, terziario, distribuzione e servizi ovvero, ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.lgs. 36/2023 il differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele indicato nell’offerta economica. Dichiara inoltre di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o dell’eventuale subappaltatore, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell’art. 11, comma 6, d.lgs. 36/2023, In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l’affidatario a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di rilascio del certificato di collaudo o di verifica di conformità, il committente paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente ovvero dalle somme eventualmente dovute al subappaltatore inadempiente.

**Art. 23 Ulteriori obblighi dell’affidatario**

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

## ART. 24 PROPRIETA’ DEI DATI

I dati ed i contenuti del sistema sono di proprietà esclusiva di IRFIS.

Tutti i dati e i contenuti del sistema nonché la documentazione tecnica prodotta nell’ambito del progetto saranno di esclusiva proprietà di IRFIS. L’aggiudicatario sarà nominato Responsabile del trattamento.

Il Responsabile dovrà gestire i dati nel pieno rispetto delle normative di riferimento e per il periodo di tempo concordato tra le parti, informando prontamente IRFIS di qualsiasi problematica dovesse sorgere in merito al trattamento dati, nonché fornendo il proprio assenso a che IRFIS o soggetti da questa delegati, possano effettuare verifiche periodiche per vigilare il rispetto da parte del Responsabile della puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

L’aggiudicatario, inoltre, si impegna al trasferimento periodico verso IRFIS della copia dei dati, secondo modalità concordate tra le parti (riguardanti, tra l’altro, tracciati e relativa documentazione tecnica), nonché alla scadenza del contratto e/o nel caso di risoluzione anticipata dello stesso o recesso per qualsiasi causa al fine di consentire ad IRFIS la piena proprietà dei dati costantemente aggiornati.

## ART. 25 RISERVATEZZA

L’Appaltatore si impegna a garantire l’assoluta riservatezza dei dati trattati e delle informazioni acquisite nell’espletamento del servizio, anche ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali. In particolare, l’Appaltatore si impegna formalmente a dare istruzioni ai professionisti componenti il gruppo di lavoro, affinché tutti i dati e le informazioni personali, patrimoniali, statistiche o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza, in conseguenza del Servizio, vengano considerati riservati e come tali trattati.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione al presente contratto; tale obbligo non concerne dati che siano o divengano di dominio pubblico.

E’ in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, la sottrazione di documentazione di IRFIS, anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.

Il contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi degli obblighi di segretezza anzidetti.

L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne e manlevare IRFIS da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del personale impiegato (dipendente e non) alle previsioni del presente articolo, rinunciando a sollevare eccezioni all'accertamento effettuato da IRFIS circa la violazione delle suddette previsioni.

L’Appaltatore si impegna a tenere sollevato ed indenne IRFIS da ogni e qualsiasi pretesa che le fosse rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d’autore.

## ART. 26 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) esposta per esteso all’indirizzo www.irfis.it.

L’ente committente informa l’affidatario che titolare del trattamento dei dati è IRFIS, Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia S.p.a., corrente in Palermo, Via. G. Bonanno n. 47 - Partita Iva n. 00257940825, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, il DPO (Data Protection Officer) è il Geom. Salvatore Calà.Il contraente si obbliga a:

* Assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi i trattini oltre al codice privacy-anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronuncia in genere emessi dall’autorità garante per la protezione dei dati personali;
* Eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione della prestazione contrattuale e non compatibile con la finalità per cui i dati sono stati raccolti;
* Attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli incaricati al trattamento ed organizzarli nei loro compiti;
* Verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità di raccolta;
* Implementare le misure di cui al provvedimento generale del garante del 27. 11. 2008 e s.m.i. sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificatamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

## ART. 27 codice di comportamento

## Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’appaltatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibile doveri di condotta richiamati nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della società appaltante, nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza e del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo numero 231 del 2001, cui si rinvia la visione all’indirizzo www.irfis.it.

## ART. 28 RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’appaltatore indica quale responsabile dell’esecuzione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il responsabile unico delle attività contrattuali svolgerà compiti di supervisione e coordinamento selle attività e delle risorse dei gruppi di lavoro e di interfaccia unica con le componenti organizzative aziendali per la gestione di tutta la fornitura, la pianificazione, il controllo e la rendicontazione dell’attività del personale dedicato, il monitoraggio dei livelli di servizio.

Il responsabile unico delle attività contrattuali, coadiuvato dai referenti dei servizi contrattuali dovrà riferire a IRFIS sulle tematiche contrattuali. Si indicano di seguito le principali responsabilità:

* predisposizione e variazione del piano di lavoro
* predisposizione e garanzia del rispetto del Piano della qualità generale, tenendo conto della specificità dei servizi richiesti
* soddisfacimento dei livelli di servizio sulle attività oggetto della fornitura e monitoraggio di eventuali azioni correttive;
* anticipazione di eventuali problematiche;
* garanzia della correttezza del processo e dei risultati della customer satisfaction e monitoraggio delle eventuali azioni correttive.

## 29 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni previste dalla documentazione di gara ed alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

## ART. 30 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 215 D.lgs. 36/2023 relativamente al Collegio Consultivo Tecnico, formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2. del D.lgs. 36/2023, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Per eventuali controversie che esulino dalla competenza del CCT, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Palermo.

E’ escluso il ricorso all’arbitrato.

## ART. 31 SPESE CONTRATTUALI, ONERI FISCALI, DOMICILIO ELETTO E PEC

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell’ente committente.

## L'appaltatore a tutti gli effetti del presente contratto stabilisce il proprio domicilio in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_alla via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Art. 32 Allegati al contratto**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l’ente committente:

* capitolato speciale d’appalto;
* disciplinare di gara;
* verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
* provvedimento di aggiudicazione;
* offerta tecnica;
* offerta economica;
* rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
* documentazione tecnica offerta in sede di gara dall’impresa e composta da:      ;
* *Polizza assicurativa n.       dd.       emessa da      ;*
* Procura generale / Procura speciale n.      dd.      Notaio      ;
* *Atto costitutivo RTI*      ;
* .

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale, secondo le modalità di legge.

Palermo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per l’affidatario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Per la società appaltante \_\_\_\_\_\_\_\_

*(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)*